

I RITARDI DI PAGAMENTO

Non solo l'articolo 62 che riguarda i prodotti agroalimentari ma anche il dlsg 192/2012 pone delle condizioni per favorire il rispetto di tempi di pagamento consoni ad un commercio sano ed efficiente.

Era il 2009 quando ancora stavamo seguendo i lavori di preparazione e le varie proposte a livello europeo per giungere a definire quella che sarebbe stata la direttiva 7/2011UE relativa ai ritardi di pagamento nel settore commerciale.

Era il 2009 quando auspicavamo che questa direttiva giungesse in porto fornendo strumenti nuovi e più incisivi per il recupero del credito da costituire un deterrente alla abitudine italiana, soprattutto del settore agricolo, di effettuare i pagamenti con cronico ritardo.

Era il 2009...

Ma poi i cambiamenti non sono mai facili da accettare e possiamo comprendere che non lo sia l'anticipo dei costi di produzioni in un momento in cui è difficile l'accesso al credito e quando vi è l'abitudine a pagare al raccolto. Ma dopo una prima fase di assestamento, riteniamo che quando l'applicazione di questa direttiva sarà a regime, se applicata come probabilmente sarà secondo gli intenti da cui è stata generata, la situazione, ne siamo sicuri, sarà migliore.

La direttiva non si applica così com'è ma va recepita dagli stati membri ed in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 192/2012.

Il decreto legislativo sui ritardi di pagamento

I termini di pagamento previsti negli scambi tra imprese sono i seguenti:

- **30 gg** dalla data di ricevimento della fattura oppure **30 gg** dalla data di ricevimento della merce o della prestazione del servizio, qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura oppure qualora questa pervenga successivamente al ricevimento dei beni o della prestazione dei servizi;
- **30 gg** dalla eventuale data dell'accettazione o della verifica dei beni o del servizio, qualora la fattura pervenga prima della conclusione dell'accettazione o della verifica prevista contrattualmente.

Nelle contrattazioni tra privati è possibile derogare a tali termini purché non si configuri una condizione di grave iniquità per il creditore.

Nel caso la deroga prevista comporti tempi di pagamento superiori a **60 giorni** oltre a non essere gravemente iniqua per il creditore deve anche essere esplicitata per iscritto.

Qualora il termine di pagamento superiore a 60 giorni risultasse gravemente iniquo per il creditore, tale termine sarebbe da considerarsi nullo con la sua conseguente automatica sostituzione con il termine legale di 30 giorni sopra richiamato.

Il conteggio dei trenta giorni riferito alla data di ricevimento della fattura, mantiene la stessa decorrenza anche in presenza di eventuali variazioni apportate alla fattura (ad esempio: note debito, accrediti, richieste di integrazione, etc.).

La deroga

La deroga sui termini di pagamento deve essere esplicitata attraverso scrittura e, oltre che in una classica forma contrattuale, può avere validità anche se riportata nell'ordine sottoscritto dal cliente o accettato tramite fax o Pec con firma digitale. In mancanza della forma scritta e della sottoscrizione del cliente il contratto resta valido ma con limitazioni nei termini probatori in caso di contestazione.

Gli interessi di mora

In caso di superamento dei termini di pagamento gli interessi di mora sono dovuti senza bisogno di alcuna comunicazione formale, quindi senza la messa in mora formale del creditore e possono essere concordati tra le parti oppure sono costituiti dagli interessi legali di mora.

Questi ultimi sono interessi semplici, su base giornaliera, conteggiati al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni finanziarie, maggiorato di otto punti percentuali.

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea per il primo semestre dell'anno è quello in vigore al 1° gennaio dell'anno e per il secondo semestre è quello in vigore al 1° luglio. Entro il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica il tasso di riferimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli interessi di mora entreranno a far parte del reddito solamente nell'esercizio in cui vengono effettivamente incassati.

Nel caso in cui il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non riscosse tempestivamente; in ogni caso al creditore compete un rimborso forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, salva ovviamente la prova di un maggior danno che può comprendere anche i costi inerenti il recupero del credito

Le clausole contrattuali relative:

- al termine di pagamento (ivi compresa la durata del periodo entro il quale effettuare l'eventuale accettazione o verifica),
- al saggio di interessi moratori,
- al risarcimento per i costi di recupero,

sono nulle quando gravemente inique per il creditore e la clausola dichiarata nulla dal giudice viene sostituita con quanto prescritto dalla norma. In particolare, il giudice può dichiarare, anche d'ufficio, ovvero senza la necessità di un'istanza di parte, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Le sanzioni

Il dlgs 192/2012 non prevede sanzioni ma anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il potere di intervenire, d'ufficio o dietro segnalazione, per reprimere situazioni di **reiterata e diffusa** violazione della normativa sui ritardi di pagamento ai danni di imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, in forza dell'art. 9 della legge sulla subfornitura che disciplina l'abuso di dipendenza economica. Va anche evidenziato che, in tali situazioni la legge prevede che l'abuso si configuri a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica tra gli operatori. In forza di tale disposizione, l'Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie che possono ammontare fino al 10% del fatturato dell'impresa responsabile della violazione.

La domanda

Lo scorso autunno è entrato in vigore l'articolo 62 del DL 1/12 che regola le cessioni tra imprese dei prodotti agricoli e di quelli alimentari, come si conciliano le due normative?

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2012 non incidono sulla disposizione dell'articolo 62. Quest'ultima infatti è norma speciale e prevale, relativamente al solo settore agroalimentare sulla disciplina generale ora entrata in vigore.